

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA COLTIVAZIONE E IMPIANTO DI PIANTE DI ALTO FUSTO.

Art.1: Per i nuovi impianti di piante di alto fusto la distanza fra i confini di proprietà non potrà essere inferiore a m.6 distanza misurata alla base esterna del tronco della pianta all'atto della messa a dimora.

Tale distanza può ridursi a m. 3 qualora i terreni confinanti siano destinati alle medesime colture di piante di alto fusto.

Art.2: La superficie destinata alla coltura di piante di alto fusto, dovrà essere circondata da un fosso trincea ad una distanza dal confine di m. 1 avente le seguenti dimensioni: profondità m. 100 base inferiore cm. 50 – base superiore cm. 80, ciò allo scopo di evitare che l'apparato radicale di certe specie possa superare la distanza stabilita e danneggiare le colture limitrofe in atto.

Art.3: Le distanze dei nuovi impianti potranno essere di m. 3 solo se il fondo confina con strade comunali provinciali statali, canali o altri sbarramenti idonei.

Per eventuali distanze inferiori a m. 3 – nei luoghi indicati nel presente articolo dovranno chiedere ad avere l'autorizzazione scritta da parte degli Enti interessati.

Art.4: Per gli impianti già esistenti che non rispettino le distanze dell'art. 1 al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, i proprietari confinanti che si riterranno danneggiati, potranno chiedere l'applicazione delle norme che il Codice Civile detta in materia di distanze di alberi.

Art.5: Contro i trasgressori al presente regolamento saranno applicate delle sanzioni amministrative con ammenda da Lire 250.000 pari a € 129.11 a Lire 500.000 pari a € 258.23 (modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 24/87) e sarà fatto obbligo ai trasgressori di riportare l'impianto delle piante di alto fusto alla distanza stabilita dal citato art. 1.

Art.6: Qualora il trasgressore non adempia, in caso di infrazione al citato art. 5 gli obblighi imposti dal presente regolamento nei modi e tempi stabiliti dal Comune, i lavori saranno eseguiti dal Comune e le spese saranno caricate ai trasgressori.

Art.7: Per tutte le eventuali entrate derivanti dalle infrazioni accertate, sarà costituito un capitolo apposito e le somme saranno destinate al ripristino e riattamento di strade comunali di campagne.

